

Mario Cucchiarelli

Dottore Commercialista in Latina

- MISURE PER LA TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE
(Legge n. 81 del 22.5.2017)

- MANOVRA FISCALE
(Legge n. 96 del 23.6.2017)

Note per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Latina

INDICE

MISURE PER LA TUTELA IN FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI

- Tutela contrattuale del professionista pag. 2
- Accesso agli appalti pubblici, ai bandi per l'assegnazione degli incarichi e ai Fondi strutturali europei per i professionisti pag. 2
- Semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza negli studi professionali pag. 3
- Tutela in caso di gravidanza, infortunio e malattia pag. 3
- Miglioramenti nella normativa fiscale pag. 4
- Deducibilità delle spese di formazione pag. 4
- Deducibilità delle spese sostenute per assicurazione contro il mancato pagamento del corrispettivo dovuto al professionista pag. 4

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA e su altri argomenti

- Scissione dei pagamenti (split payment) pag. 5
- Riduzione del termine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pag. 6
- Obbligatorietà dell'utilizzo dei canali telematici per ogni tipologia di compensazione di tributi pag. 6
- Definizione agevolata delle controversie tributarie pag. 6

MISURE PER LA TUTELA IN FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI

(Legge n. 81 del 22.5.2017, così detta Jobs Act Autonomi)

La legge sul lavoro autonomo riguarda sia i professionisti iscritti negli Albi, sia i prestatori di opera intellettuali non facenti parte di Ordini o Collegi professionali.

I punti principali degli ambiti tutelati sono i seguenti:

Tutela contrattuale del professionista

1. Divieto di termini di pagamento superiori ai 60 gg dal ricevimento (da parte del committente) della fattura o della richiesta del pagamento, nelle transazioni fra professionista e committente. Scaduto detto termine decorrono automaticamente gli interessi di mora a favore del professionista;
2. Divieto di modifica unilaterale del contratto da parte del committente;
3. Divieto di recesso senza preavviso da parte del committente nei contratti a prestazione continuativa;
4. Obbligo della forma scritta del contratto di committenza, se il professionista la richiede.

La inosservanza delle regole di cui ai nn. 2, 3 e 4 viene qualificata come comportamento abusivo del committente, con la conseguenza del risarcimento del danno a favore del professionista che dimostri lo svantaggio subito in conseguenza dell'atteggiamento assunto dal committente stesso.

Accesso agli appalti pubblici, ai bandi per l'assegnazione degli incarichi e ai Fondi strutturali europei per i professionisti

Le Amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei professionisti agli appalti pubblici per le **prestazioni di servizi** o ai bandi per l'assegnazione di **incarichi** personali di consulenza o ricerca (art. 12 L. 81/2017).

A tale scopo la P.A. potrà far ricorso allo sportello dedicato al lavoro autonomo, stipulando convenzioni con Ordini e Collegi professionali (art. 10).

Viene poi resa la possibilità, per i professionisti, di partecipare all'assegnazione di fondi strumentali europei (art. 12).

Il lavoratore autonomo potrà avere accesso alle risorse dei Fondi sociali europei (FSC), al Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e ai Programmi operativi nazionali (Pon) e regionali (Por).

La legge riconosce ai professionisti la possibilità:

- **di costituire reti** di esercenti la professione **estendendo ad essi la possibilità di partecipare a reti di imprese**, in forma di **reti miste**, di cui all'art. 3, comma 4-ter, e seguenti del D.L. n. 5/2009, con accesso alle relative provvidenze;
- di costituire **consorzi stabili professionali**;
- di costituire **associazioni temporanee professionali**, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, in quanto compatibile.

Semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza negli studi professionali

Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, decreti legislativi per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute negli studi professionali (art. 11) secondo quanto segue:

- a) Identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza delle persone negli Studi siano da equiparare a quelle delle abitazioni;
- b) Determinazione delle misure compatibili con le caratteristiche gestionali degli studi professionali;
- c) Semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali.

Tutela in caso di gravidanza, infortunio e malattia

La malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 gg. per anno solare (art.14)

Lo stesso trattamento è riservato per le professionista in gravidanza.

Alle lavoratrice autonome iscritte alla gestione separata INPS, l'indennità di maternità ora viene pagata anche senza che esse di astengano dal lavoro (è stato così cancellato l'obbligo di **effettiva** astensione dell'attività lavorativa).

E' prevista la possibilità di sospendere il versamento dei contribuenti previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali nel caso di malattia o infortunio tale da impedire lo svolgimento dell'attività professionale per oltre 60 gg. La sospensione è ammessa per un massimo di due anni decorsi i quali il professionista dovrà versare contributi e premi maturati durante il periodo di sospensione, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Miglioramenti nella normativa fiscale

Esclusione dal reddito imponibile Irpef delle spese connesse all'esecuzione degli incarichi professionali.

Dall'anno 2017 le spese relative all'esecuzione di incarichi professionali sostenute direttamente dal committente sono escluse dal reddito imponibile IRPEF del professionista (art. 8);

sono altresì escluse da tale imponibile le spese riguardanti prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande per l'esenzione di un incarico, anche se sostenute dal professionista, purché riaddebitate in fattura in capo al committente.

Sono inoltre eliminati i tetti alla deducibilità di dette spese.

Deducibilità delle spese di formazione

Dall'anno 2017 sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o aggiornamento professionale, nonché le spese per iscrizione a convegni e congressi (art. 9).

Il professionista dovrà conservare la documentazione onde dimostrare il collegamento fra la spesa da dedurre e l'evento formativo.

Sono altresì deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali erogati da organismi accreditati di cui al D. Lgs. n.150 del 2015 (agenzie del lavoro).

La deducibilità di tutte queste spese non sarà consentita per i contribuenti forfetari, considerato che a costoro non spetta la detrazione analitica dei costi nella determinazione del reddito imprenditoriale (ad eccezione della deducibilità degli oneri previdenziali).

Deducibilità delle spese sostenute per assicurazione contro il mancato pagamento del corrispettivo dovuto al professionista

Viene confermato che sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo ottenuta da forme assicurative o di solidarietà. Trattasi di spese per il pagamento di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio di mancato pagamento delle prestazioni professionali (art. 9).

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA e su altri argomenti (D.L. del 24.4.2017 n. 50, convertito dalla legge di conversione del 21.6.2017 n. 96)

Questo provvedimento recentemente approvato dal Parlamento introduce varie novità, ma il suo fulcro è incentrato sull'IVA.

Le principali novità che possono interessare i professionisti sono quelle appresso indicate.

Scissione dei pagamenti (split payment)

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 stabilisce che, ai fini IVA, **dal 1 luglio 2017** è estesa l'applicazione della scissione dei pagamenti (split payment) ai compensi per prestazioni rese dai professionisti.

Perciò, a partire dalla predetta data, per le parcelle emesse da questi lavoratori autonomi nei confronti della Pubblica Amministrazione¹ e dei seguenti altri soggetti: società controllate dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri; società controllate da Regioni, Province e Comuni; società controllate da quelle precedentemente indicate e società quotate, l'IVA non viene pagata al professionista dall'Ente debitore, ma da questi versata direttamente all'Erario.

Lo split payment si articola come segue: il professionista invia la parcella (o fattura) al committente, per la prestazione effettuata (o per l'acconto richiesto) con addebito dell'IVA; il committente paga l'importo degli addebiti indicati in parcella (esclusa IVA) al professionista e versa l'IVA lì indicata direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Per le parcelle con data antecedente al 1.7.2017, restano in vigore le vecchie norme, quindi esse non vanno assoggettate allo split payment.

Va rilevato che in fase di liquidazione periodica dell'IVA, il professionista non dovrà includere l'imposta riguardante le parcelle soggette alla scissione dei pagamenti, in quanto essa non viene incassata dal detto professionista e quindi non genera un debito nei confronti nell'Erario.

Va ancora ricordato che nel meccanismo dello split payment non sono coinvolti i professionisti che applicano il regime forfettario (o quello dei minimi) perché nelle loro fatture non viene addebitata l'IVA.

Al fine di individuare con certezza i committenti verso i quali praticare la scissione dei pagamenti, la legge consente al professionista di richiedere direttamente al committente il rilascio di un documento attestante la sua qualifica di soggetto tenuto ad effettuare lo split payment.

¹ Non sono soggetti allo split payment gli Ordini e Collegi delle varie professioni, né i loro Consigli Nazionali

Riduzione del termine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA

L'art. 2 della L. 96/2017 ha ridotto i termini entro i quali il professionista (o l'imprenditore) potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sulle fatture ricevute.

La norma stabilisce, che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativi all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

La disposizione si applica alle fatture o bollette doganali **emesse dal 1° gennaio 2017**, le quali andranno registrate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si intende esercitare la detrazione, o in ogni caso entro il termine della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di ricezione della fattura.

Per le fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti i termini rimangono quelli in vigore prima della suddetta modifica (il diritto alla detrazione è da esercitare, "al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto", art. 19, 1° co. Dpr 633/1972).

Obbligatorietà dell'utilizzo dei canali telematici per ogni tipologia di compensazione di tributi

La manovra correttiva dei conti pubblici cambia nuovamente le regole sulle **compensazioni** delle imposte.

L'art. 3 della L. 96/2017 circa i soggetti titolari di partita IVA, prevede **l'obbligatorietà** dell'utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, per tutte le compensazioni di crediti riguardanti tributi erariali, delle loro addizionali e dell'Irap.

E' stata così eliminata la possibilità di utilizzare canali alternativi per la compensazione delle imposte.

Va osservato poi che, in caso di utilizzo in compensazione orizzontale (compensazione fra tributi diversi) sopra la soglia di 5.000 euro, necessita il visto di conformità (strumento di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie), sia per le istanze infrannuali IVA, che per la dichiarazione annuale.

Rimangono esclusi dalle nuove regole i crediti previdenziali (Inail, INPS).

Definizione agevolata delle controversie tributarie

L'art. 11 della L. 96/2017 dà la possibilità di definire le controversie tributarie a condizioni vantaggiose, per tutti i ricorsi in essere, notificati entro il 24.4.2017.

La controversia può chiudersi con il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Sono esclusi dal pagamento le sanzioni e gli interessi di mora.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati.

Per ogni atto impugnato va presentata distinta domanda. Il termine per la presentazione scade il 30.9.2017.

Dottore Commercialista Mario Cucchiarelli

